



Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento
3° Settore Economico-Finanziario

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. *177* DEL *04/08/2022*

Oggetto: Concessione congedo straordinario alla dipendente sig.ra Buttafuoco Carmela, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge 18.07.2011, n. 119, per il periodo dal 16.08.2022 al 16.09.2022.

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con istanza prot. n. 12906 del 27.07.2022 la dipendente a tempo indeterminato sig.ra Buttafuoco Carmela, nata a _____ il _____ e residente a _____, chiede di poter fruire del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 come modificato dal D.lgs. 119/2011, per il periodo che va dal 16 agosto 2022 al 16 settembre 2022, per un totale di 32 giorni, al fine di assistere la propria madre convivente quale persona disabile in situazione di gravità;
Visto il verbale di visita medica rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili dell'ASL di Ribera in data 16.07.2019 e con il quale ha riconosciuto il beneficio della situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 104/92

Preso atto:

che il decreto legislativo n. 119/2011 ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi modificando l'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001;

che il nuovo testo, elenca una gerarchia tra i soggetti che possono richiedere il congedo straordinario prevedendo uno scorrimento tra gli aventi diritto qualora manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;

che il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;

che i periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato (anche a giorni interi ma non ad ore), e che, in quest'ultimo caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;

che il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;

che il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;

che i soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.

Visto quanto dichiarato dalla richiedente nell'istanza di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione del congedo di che trattasi:

- di essere figlia convivente della persona con handicap grave;
- di essere entrambi residente nello stesso stabile;
- che nessun altro familiare convivente ed avente diritto ha richiesto di usufruire per lo stesso disabile del congedo straordinario retribuito per lo stesso periodo;
- che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituto specializzato;
- che nel periodo di congedo nessun familiare usufruirà dei permessi orari e giornalieri previsti dall'art. 33 della legge 104/92;
- di prestare assistenza continua al familiare disabile;
- di non avere fruito, in tutta la vita lavorativa, di congedo straordinario retribuito per assistere lo stesso soggetto;
- di non aver fruito, in tutta la vita lavorativa, del congedo straordinario non retribuito per "gravi e documentati motivi familiari" (art. 4, comma 2 L.53/2000) ;

Considerato che la suddetta domanda risulta accoglibile ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto dover provvedere in merito:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Di accogliere, per i motivi espressi meglio in premessa, l'istanza della Sig.ra Buttafuoco Carmela, dipendente a tempo indeterminato;

Di concedere alla stessa un congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dal D.lgs. 119/2011, a decorrere dal 16 agosto 2022 al 16 settembre 2022, per un totale di 32 giorni, al fine di assistere il proprio familiare affetto da grave handicap, quale avente diritto nella posizione di figlia convivente della persona disabile in situazione di gravità, salvo revoca qualora venissero meno i benefici;

Considerato che la dipendente in argomento ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio Risorse Umane di questo Ente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegue il venir meno della titolarità dei benefici in questione;

Di trasmettere il presente provvedimento all'interessata, nonché all'Ufficio Stipendi per gli adempimenti di competenza.

- Dare atto che il richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione corrisposta, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (articolo 42, comma 5-ter del Decreto Legislativo n. 151/2001) con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo;
- Dare atto che ai sensi del comma 5 – quinquies dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151 del 2001 i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (cfr.: Circolare INPDAP n.11 del 2001 e Circolare n.1/2012 Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale).

Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto.

Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane Gambino Paola.

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con l'esclusione degli allegati e l'omissione dei dati sensibili contenuti nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 196/2003.

**La Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane
Paola Gambino**

**Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Raffaele Gallo**



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Oggetto: Concessione congedo straordinario alla dipendente sig.ra Buttafuoco Carmela, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge 18.07.2011, n. 119, per il periodo dal 16.08.2022 al 16.09.2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ribera , _____

Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Raffaele Gallo

